

N. R.G. VG 4575/2025



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

La Giudice Antonella Rimondini,

letto il ricorso depositato in data 01/04/2025 da

IN BREVE

“ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il

*quale si chiede di “confermare e/o concedere nei confronti dell’intero ceto creditorio le seguenti misure protettive: a) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di o sui beni e sui diritti con i quali esercita la propria attività; b) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la \_\_\_\_\_, sui beni con i quali \_\_\_\_\_ esercita la propria attività; c) che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; d) che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_ non può essere pronunciata; disporre, per la durata massima di legge le seguenti misure cautelari: che, a tutti i creditori interessati dalle misure protettive, sia inibito di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto; che, a tutti i fornitori, venga inibita la possibilità di sospendere la fornitura di beni e/o servizi e che, in particolare, ai fornitori di luce e gas, venga inibita la possibilità di risolvere i contratti di fornitura di energia a mercato libero; che, agli Istituti di Credito, sia inibito sospendere o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza; che, agli Istituti di Credito, sia inibita la possibilità di escutere le garanzie pubbliche rilasciate dal \_\_\_\_\_”;*

rilevato che la parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 13 CCI e che l’Esperto nominato ha accettato l’incarico in data 31.3.2025;

tenuto conto che la richiesta di misure protettive rispetta le previsioni dell’art. 18, I comma, CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27 CCI, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

considerato che – all’esito della produzione compiuta in data 7 maggio 2025 – risulta depositata la documentazione prescritta dall’art. 19, II comma, CCI;

rilevato che parte ricorrente ha domandato la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori e ha notificato ai creditori il ricorso ed il decreto di fissazione udienza secondo le prescrizioni del Tribunale;

considerato che è stata depositata visura camerale aggiornata da cui risulta la pubblicazione al Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento;

tenuto conto che si sono costituiti

sentiti la ricorrente, i creditori e l'Esperto all'udienza del 15 maggio 2025;

rilevato che l'Esperto ha depositato una relazione nella quale ha dato atto che: a) la società - attiva nel settore della costruzione e applicazione di prodotti di meccanica di precisione e metallurgia delle polveri che sinterizza producendo componenti meccaniche - ha presentato un piano di risanamento che prevede una continuità diretta, con proposta di moratoria del credito bancario; b) ha incontrato in più occasioni l'amministratore e i suoi advisor; ha altresì incontrato i componenti del collegio sindacale ed i soci; ha partecipato ad un tavolo di salvaguardia indetto dalle rappresentanze sindacali; ha avviato le interlocuzioni e gli incontri con gli istituti di credito; ha incontrato clienti e fornitori strategici; c) è stato eseguito il test pratico che ha portato un risultato non coerente con il progetto di risanamento della ricorrente. La società - preso atto di tali conclusioni e di versare in una condizione di insolvenza - si è attivata per reperire un partner industriale e/o finanziario e, in tale prospettiva, ha ricevuto due manifestazioni di interesse; d) ha dato atto che nessuno dei creditori ha riferito di non voler partecipare alle trattative. Le Banche, in particolare, si sono impegnate a non escutere le garanzie fino alla decisione del tribunale (solo [redacted] risulta aver escusso la garanzia in data 27 e 31 marzo 2025) ed a addivenire a stretto giro alla nomina di un professionista comune. Ha tuttavia dato conto che

[redacted] ha escusso un pegno in data 6.5.2025 e che con alcuni istituti ricorrevano problematiche di operatività, riguardanti in particolare le linee autoliquidanti, non ancora risolte; c) ha rappresentato che la società - pur trovandosi in una situazione di insolvenza - ha buone prospettive di risanamento in ragione del portafoglio ordini ad oggi acquisito e della solvibilità e puntualità dei suoi importanti clienti; l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, si presenta - per gli elementi a disposizione (ancora non basati su valori risultanti da perizie) - preferibile per i creditori: certamente la prospettiva di liquidazione atomistica sarebbe penalizzante, mentre la vendita dell'azienda in continuità potrebbe portare a risultati non pregiudizievoli; d) ha descritto l'attività futura consistente nel monitoraggio dell'andamento della

continuità diretta; nella verifica del ripristino effettivo delle linee autoliquidanti; nell'accertamento della prosecuzione delle trattative con gli imprenditori interessati all'acquisto;

considerato che l'Esperto ritiene, come confermato anche nel corso dell'udienza, che le misure protettive e cautelari richieste siano necessarie per svolgere le trattative, contenendo la protezione fino al 15 luglio 2025, ritenuta una tempistica sufficiente per verificare la concretizzazione degli interessamenti e la integrazione del piano.

osservato che parte ricorrente ha dato conto che intende aggiornare in tempi brevi il piano, previa acquisizione di perizie di stima degli asset, al fine di tenere in considerazione gli esiti del test pratico e le considerazioni dell'Esperto. La società ha insistito quindi per la richiesta di conferma delle misure protettive e di ripristino delle linee di credito come precisato nella memoria depositata in data 7 maggio 2025, dando conto delle difficoltà concrete opposte dagli istituti di credito e, in particolare, da

che ha escusso un pegno e da che ha dichiarato la disponibilità di euro 60.000 sul conto corrente, ma ha poi bloccato i bonifici di pagamento degli stipendi per effetto della compensazione con un credito di euro 42.000,00 per anticipazioni rese su altre linee di credito;

tenuto conto che e si sono opposte alla concessione della protezione richiesta dalla ricorrente;

#### **osservato che**

Il Tribunale è chiamato a valutare se ricorrano i presupposti per la **conferma delle misure protettive**. A tale scopo occorre verificare se le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare le trattative con i creditori, in un'ottica finalizzata ad un possibile risanamento dell'impresa o, comunque, in una prospettiva di conseguimento di un risanamento che non sia "manifestamente implausibile" (cfr. Tribunale Padova, 02 Marzo 2023, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

La disamina degli atti porta a concludere per la conferma delle misure protettive.

Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

L'imprenditore ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI) se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

La ricorrente – attiva nel settore della costruzione di componenti meccanici - si trova in evidente stato di insolvenza. La società ha inizialmente presentato un progetto di risanamento che prevede la prosecuzione dell'impresa in continuità diretta. La debitrice – all'esito del test pratico e tenuto conto delle osservazioni critiche dell'Esperto – ha legittimamente dato atto che intende rielaborare il progetto con la supervisione dell'Esperto, basandolo su una prosecuzione dell'attività di impresa in via indiretta, con trasferimento a terzi dell'azienda.

Il test pratico compiuto dalla ricorrente ha consentito di verificare il grado di difficoltà in cui si trova l'impresa, evidenziando un risultato elevato, tale da rendere necessario assumere nuove iniziative non tanto di tipo industriale, ma basate sulla vendita dell'azienda per la formazione di flussi di cassa sufficienti a soddisfare il debito maturato nei confronti dei creditori.

La società ricorrente ha avviato attività di ricerca di possibili acquirenti e ha già individuato almeno due soggetti interessati, che intendono svolgere un'attività di due diligence in tempi brevi. La stessa, inoltre, ha dato atto che nelle more intende svolgere la stima degli asset da liquidare.

Le interlocuzioni con i creditori e, in particolare, con le banche sono iniziate e nessun creditore si è detto indisponibile a negoziare.

Gli elementi rappresentati anche attraverso il filtro dell'Esperto sono allo stato idonei a rendere non implausibile la prospettiva di risanamento, anche se è evidente che è necessario al più presto acquisire offerte di acquisto e procedere all'aggiornamento del Piano perché lo stesso possa trovare un assetto definitivo e attendibile.

Nella fattispecie, dunque, pur non potendosi trascurare le considerazioni critiche di alcuni creditori e pur apparendo allo stato di difficile realizzazione il risanamento dell'impresa ricorrente, si deve ritenere accoglibile la richiesta di protezione tipica, stante la verosimile incapacità dell'alternativa liquidatoria di soddisfare i creditori.

La soluzione di contenere la durata della protezione al 15 luglio 2025, come prospettata dall'Esperto, appare equilibrata, poiché – da un lato – consente alla ricorrente di attuare concreti tentativi di ricerca di un acquirente e proporre un serio tentativo di risanamento e – dall'altro lato – limita i diritti dei singoli creditori per un tempo contenuto.

Infine, un ruolo significativo va attribuito al parere di cui all'art. 19, comma IV, CCI dell'Esperto che, come osservato in precedenza, ha motivato in modo approfondito, completo e logico riguardo alle possibilità di risanamento dell'impresa e alla comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Sotto tale profilo si devono condividere le considerazioni dell'Esperto circa la necessità di promuovere e proseguire le trattative senza correre il rischio che siano promosse azioni esecutive sul patrimonio delle società tali da arrecare possibili pregiudizi agli stessi diritti dei creditori sociali. La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva ed è coerente con la necessità di addivenire ad accordi in tempi contenuti; eventuali proroghe dovranno

essere motivatamente richieste e potrebbero interessare solo i creditori ancora coinvolti nelle trattative, previa specifica indicazione delle ragioni per cui le stesse proseguano.

In ogni caso all'Esperto è affidato il compito di verificare se la società sia in grado di portare avanti in concreto il progetto, nonché se le trattative procedano secondo buona fede, segnalando in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI). A prescindere dalla sua partecipazione alle trattative, è onerato in ogni momento di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento delle finalità del percorso.

Ricorrono dunque i presupposti per confermare le misure protettive richieste fino al 15 luglio 2025, dando atto fin da ora che un'eventuale proroga potrà essere concessa solo ove il progetto di risanamento sia aggiornato ed acquisisca maggiori elementi di concretezza e verosimiglianza e, allo stesso tempo, le trattative comincino a presentare un grado di affidabile certezza. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di consentire al Tribunale di acquisire il parere dell'Esperto e sentire i creditori.

Come rilevato in precedenza, la società – oltre a domandare la conferma delle misure protettive – ha richiesto anche l'adozione di specifiche **misure cautelari**. Con la memoria depositata in data 7 maggio 2025 ha domandato in particolare: 1) di inibire ai fornitori di energia elettrica e gas di risolvere i contratti di fornitura di energia a mercato libero; 2) di inibire agli Istituti di Credito di recedere o provocare la risoluzione dei contratti di conto corrente ed operare la compensazione tra somme accreditate sui conti correnti per effetto di pagamenti di clienti commerciali con eventuali debiti per rate di finanziamento scadute o linee di credito revocate; 3) di inibire agli Istituti di Credito la possibilità di escutere le garanzie pubbliche rilasciate dal

Con riferimento alla richiesta di inibitoria allo scioglimento dei rapporti negoziali con le società fornitrici di energia elettrica e gas e con gli istituti di credito, deve osservarsi che la protezione – per come domandata – pare già costituire un effetto della conferma delle misure protettive.

Ed invero, l'art. 18, comma V, CCI, come modificato dal d.lgs. 136/2024, vieta ai creditori, incluse le banche, nei cui confronti operano misure protettive di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno all'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto. Eventuali sospensioni disposte riguardo a linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, inoltre, non possono essere più mantenute a seguito della conferma delle misure protettive, salvo che la sospensione non sia determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, comma V bis, CCI).

La conferma delle misure protettive, dunque, impedisce di per sé ai creditori che siano anche controparti contrattuali, di attivare le misure di autotutela stragiudiziale a fronte dell'inadempimento pregresso (e consolidato) dell'imprenditore. È escluso quindi che i fornitori di energia elettrica e gas possano procedere alla risoluzione dei rapporti negoziali a causa di inadempimenti pregressi della ricorrente, se non incorrendo nella violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18 citato.

Con specifico riferimento al ceto bancario, le modifiche introdotte dal legislatore con il d.lgs. 136/2025 hanno esplicitato che, dall'operatività delle misure protettive, i contratti di conto corrente non possono essere risolti e le linee di credito non possono essere revocate per il solo fatto degli inadempimenti precedenti all'istanza di accesso alla composizione negoziata accompagnata dalla richiesta di protezione, così come la sospensione cautelativa che i finanziatori potrebbero aver disposto non potrà essere mantenuta dopo la conferma delle misure protettive, se non in ragione delle regole di vigilanza prudenziale (e dunque non per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata) che dovranno però essere compiutamente rappresentate all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 16, comma V, CCI) e che, allo stato, non sono state esplicitate.

Per le considerazioni espresse, dunque, si deve ritenere che le istanze cautelari volte a paralizzare le iniziative unilaterali di scioglimento dei vincoli negoziali non siano accoglibili in quanto già assorbite nella protezione tipica.

Parte ricorrente ha poi esplicitato solo con la memoria depositata in data 7 maggio 2025 la richiesta di inibire alle banche di operare la compensazione tra somme accreditate sui conti correnti per effetto di pagamenti di clienti commerciali con eventuali debiti per rate di finanziamento scadute o linee di credito revocate.

Le misure cautelari sono definite dal Codice della Crisi di Impresa come quei *“provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”*(art. 2 lett. q CCI). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma VII, CCI). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative (art. 19, I comma, CCI), al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato.

La protezione cautelare non gode di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, inteso come rischio specifico che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa.



La società ricorrente ha motivato l'istanza in considerazione della funzionalità dell'inibitoria al buon esito delle trattative, posto che in caso di escussione sarebbe necessario coinvolgere i garanti anziché poter avere un'interlocuzione più immediata e diretta con le banche garantite.

La circostanza che i finanziamenti bancari siano assistiti da \_\_\_\_\_, tuttavia, non preclude la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico che, in ogni caso, dovrebbe essere informato e coinvolto nelle trattative.

Al riguardo va osservato la disciplina contenuta nelle Disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (DM 2.8.2023) consente alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di presentare proposte transattive, purché siano funzionali al buon esito della ristrutturazione e siano valutate positivamente dalla banca finanziatrice. In particolare, si prevede (Parte VI, Sezione C) che gli accordi possano essere quelli derivanti *“dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.)”*.

Va quindi escluso che la pendenza di trattative possa essere, di per sé, compromessa dalla circostanza che i finanziamenti bancari siano in parte garantiti da \_\_\_\_\_, dovendo gli istituti di credito partecipare alle trattative in buona fede e veicolare le eventuali proposte transattive al Fondo pubblico, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l'inadempimento si è già verificato.

In ogni caso, non appare sussistere nella fattispecie uno specifico *periculum in mora*, poiché non sono stati dedotti elementi concreti che possano far ritenere che le banche garantite – con esclusione di \_\_\_\_\_ che vi ha già provveduto - abbiano l'intenzione di escutere il garante pubblico. Gli istituti di credito non si sono neppure costituiti nel procedimento e non hanno manifestato particolare opposizione al percorso intrapreso dalla ricorrente nelle prime interlocuzioni intercorse con l'Esperto.

Deve in ogni caso escludersi che la facoltà degli istituti di credito di escutere comprometta di per sé il buon esito delle trattative, in considerazione della disciplina del procedimento di escussione contenuta nelle Disposizioni operative di cui al DM citato.

Ed invero, le Disposizioni operative prevedono alla Parte VI, Sezione C.1.3 che la presentazione di accordi transattivi determini l'interruzione dei termini assegnati alle banche per presentare la richiesta di escussione (*“la presentazione al Gestore del Fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione di cui al paragrafo B.1.4...”*). Parimenti, qualora la proposta transattiva intervenga dopo la presentazione della richiesta di escussione, ad essere interrotta è l'istruttoria del Gestore del Fondo (*“... ovvero qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione, interrompe l'istruttoria del Gestore del Fondo e il relativo termine di cui al paragrafo B.1.8 - cfr. Disposizioni operative - Parte VI, Sezione C.1.3)*).

Ne deriva quindi che la partecipazione delle banche alle trattative può avvenire senza timore di perdere il beneficio della garanzia pubblica e senza che, nelle more, muti la titolarità del soggetto creditore e la tipologia (da chirografaria a privilegiata) del credito medesimo (tipologia della quale la debitrice deve comunque tenere conto ai fini delle proposte ai creditori).

Nell'ambito di tale quadro normativo, pertanto, non pare potersi ritenere che l'eventuale escussione della garanzia possa concretamente pregiudicare le trattative, nelle quali devono necessariamente essere coinvolti – come emerge dalle Disposizioni operative – anche .  
Gli istituti di credito dovranno in tale fase, trattandosi dei soggetti tramite i quali deve essere presentata a la proposta di accordo transattivo, adottare un comportamento attivo, caratterizzato da diligenza professionale e dal rispetto del principio di buona fede (art. 4 CCI), al fine di assumere tutte le iniziative utili alla tutela delle ragioni di credito (anche) dei garanti pubblici.

Difetta dunque un concreto *periculum*, da connotarsi in termini di funzionalità alle trattative della misura cautelare richiesta e *lato sensu* al risanamento.

La domanda cautelare, pertanto, è infondata.

Ricorrono i presupposti, tenuto conto delle questioni trattate che hanno dato luogo a interpretazioni non sempre univoche della giurisprudenza di merito, per compensare le spese processuali.

#### **P.Q.M.**

- 1) Conferma le misure protettive richieste dalle ricorrenti nei confronti di tutti i creditori fino al 15 luglio 2025;
- 2) respinge le domande cautelari;
- 3) compensa le spese di lite.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro delle Imprese.

*Bologna, 23 maggio 2025*

La Giudice  
*Antonella Rimondin*